

## **Del. N. 95/ 20/09/2021- Società Innexa srl: sottoscrizione quota societaria**

Il Presidente riferisce:

La sottoscrizione di azioni o quote in società di capitale da parte della Camera di commercio è disciplinata da diverse fonti normative, di seguito sintetizzate, che prevedono possa avvenire solo in seguito ad una valutazione positiva dei profili di legittimità, sostenibilità economica e opportunità politica in relazione alla *mission* e agli obiettivi che l'Ente si è dato nel piano pluriennale 2021/2025 e negli altri documenti programmatici.

Le attività delle Camere di commercio sono regolate dalla Legge 580/1993, come modificata dalla normativa di riordino del sistema camerale (in ultimo il d.lgs 219/2016) che all'art. 1 comma 1, le definisce quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"*.

Inoltre, il successivo art. 2, c. 4, prevede che *" Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico"*.

Il rinvio al d.lgs 175/2016 consente di delineare le procedure che gli enti camerali debbono seguire per l'acquisizione di partecipazioni societarie. A questo riguardo l'art. 8, c. 1, rubricato *"Acquisto di partecipazioni in società già costituite"*, prevede che *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali disposizioni stabiliscono che *"La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche"* e *"L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1"*. Questo articolo prevede che *" A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo ... deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

Il richiamo al principio del buon andamento, faro dell'azione amministrativa e ai suoi corollari: il principio di economicità che impone il minor uso possibile di risorse, il principio di efficacia che misura il rapporto fra i risultati ottenuti e quelli attesi e il principio di efficienza che mette in relazione la quantità di risorse impiegate con il risultato raggiunto, sono oggetto di specifica valutazione per consentire alla Giunta di assumere la decisione più opportuna.

Si ricorda ancora il successivo art. 14, c. 5, del d.lgs 175/2016 e s.m.i., che stabilisce che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 - ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”*.

E' sempre il d.lgs. 175/2016 ad aver introdotto l'obbligatorietà della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, oggetto in primo luogo di una revisione straordinaria di cui all'art. 24, attuata dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 121 del 26/09/2017, in linea con gli obiettivi di sviluppo funzionali alle esigenze delle imprese e con una prospettica visione d'insieme, unitamente agli altri attori operanti in ambito locale, regionale e nazionale e successivamente di una razionalizzazione periodica, prevista dall'art. 20 a cadenza annuale *“...Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, disposta in ultimo con la deliberazione n. 156 del 21/12/2020.

Per valutare la compatibilità degli obiettivi dell'Ente camerale con l'attività della società Innexa srl, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del quadro normativo, si può far riferimento al compito istituzionale di interfaccia tra la pubblica amministrazione e il mercato, al ruolo di servizio della crescita del sistema economico locale e del territorio e di promotore nell'elaborazione di programmi e di politiche di sviluppo.

Il Programma pluriennale 2021-2025, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 10/C del 30 ottobre 2020 e la conseguente Relazione previsionale e programmatica 2021, tengono conto delle attuali situazioni di contesto politico e socioeconomico e delle indicazioni ed esigenze espresse dal sistema economico e produttivo, sulla cui base è stato ritenuto prioritario che la Camera di commercio di Cuneo svolga un ruolo di promotore e di acceleratore delle dinamiche di sviluppo nell'interesse del sistema socio-economico locale, agendo in favore dell'accrescimento della competitività delle imprese cuneesi, del territorio provinciale e dell'Ente stesso.

Il riferimento allo Statuto di Innexa srl all'art. 5 c. 1 evidenzia che la società *“svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari*

*da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio”, attività e funzioni sicuramente in linea con la mission camerale, così come delineata dagli artt. 1 e 2 della Legge 580/93 e s.m.i.*

Innexta scrl è stata oggetto di una recente trasformazione di natura giuridica, da consorzio in società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta (coerente con la previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. 175/2016).

L'art. 20 c. 2 del d.lgs 175/2016 dettaglia i parametri alla base dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, particolarmente utili in questa sede in quanto delineano le situazioni in evidente contrasto con l'acquisizione di quote:

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società' che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

L'articolo 4 individua invece le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche:

*“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; .....*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. ....*

*4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2”.*

L'analisi della specifica situazione della società Innexa srl, con riferimento ai parametri di cui all'art. 20 c. 2 sopra citato, evidenzia che:

- a il servizio di Innexa srl risulta coerente con le previsioni normative;
- b il rapporto amministratori/dipendenti è in linea con il dettato normativo essendo n. 5 gli amministratori e n. 7 gli addetti, così come si evince dall'ultima visura disponibile;
- c l'Ente camerale non partecipa in altre società che svolgano attività analoghe e similari;
- d il fatturato del Consorzio Innexa nell'ultimo triennio ha sempre superato il limite di € 1.000.000,00;
- e la società Innexa, costituita nel 2021, deriva dalla trasformazione del Consorzio Innexa che ha chiuso con risultati positivi gli ultimi due esercizi;
- f non ricorrono le condizioni;
- g non ricorrono le condizioni.

Relativamente alla sostenibilità finanziaria, come risulta dalla nota pervenuta dalla società Innexa srl (ns prot. n.0031127 del 23/07/2021), devono essere considerate le due tipologie di oneri richiesti per l'acquisizione della partecipazione:

- un onere di investimento finanziario, relativamente all'acquisizione di una quota una tantum di € 3.585,13, di cui € 3.000,00 di Capitale Sociale ed € 585,13 di sovrapprezzo, che può trovare copertura nel bilancio camerale alla voce partecipazioni finanziarie;
- un onere di parte corrente, che per il 2021 è di € 5.770,98 di cui € 4.106,67 di quota fissa ed € 1.664,31 di quota variabile, stabilita in relazione al numero di società di capitali attive presenti sul territorio, che in quanto quota consortile ricorrerà annualmente e che trova copertura sul presente bilancio e su quelli futuri alla voce interventi promozionali. Tale quota consortile a partire dal 2022 verrà deliberata dall'Assemblea dei soci sulla base di quanto stabilito dal Regolamento consortile, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

In merito alla quota societaria è opportuno ricordare che la quota sottoscritta rappresenterebbe l'1,67% del Capitale sociale, ammontante a € 300.000,00, comunque funzionale all'attivazione e all'affidamento in house di servizi a favore delle imprese. A titolo informativo si segnala che i soci di riferimento sono la Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, con il 21,47% del capitale e l'Unioncamere Nazionale con il 10,27%, a seguire le altre Camere di commercio dei capoluoghi di regione, storicamente già socie del Consorzio in quanto aventi una Borsa merci sul proprio territorio.

L'Ente camerale, in considerazione delle disponibilità presenti sul proprio bilancio, è in grado di sostenere l'onere finanziario sia sul presente e sia sui successivi bilanci camerali.

In ultimo la Giunta è chiamata a valutare l'opportunità di sottoscrivere tale partecipazione, come ricordato in premessa dalla previsione dell'art. 5 del d.lgs 176/2016 e s.m.i., laddove è richiesta la motivazione analitica della scelta.

Al riguardo, si evidenzia che i servizi proposti da Innexa srl in tema di assistenza alle imprese per il credito e la finanza sono in linea con la *mission* camerale e di grande interesse per l'Ente, che storicamente si è sempre impegnato ad assistere le imprese nell'accesso al credito, in collaborazione con i Confidi e con l'attivazione del progetto di riassicurazione con la Fondazione CRC.

I servizi proposti da Innexa srl in tema di sostegno finanziario alle imprese e di sviluppo di una cultura finanziaria per gli imprenditori sono molto più ampi e interessanti rispetto a quanto veniva proposto in passato, perché orientati ad accompagnare le imprese nella scelta di canali di finanziamento alternativi al tradizionale credito bancario e a cogliere le opportunità che le innovazioni digitali nel settore della finanza possono offrire, pur nella costante valutazione delle dimensioni e delle specificità aziendali.

A questo riguardo, tra gli altri si segnalano i seguenti servizi attivati da Innexa:

- il *Fintech Digital Index*, cioè il database digitale dinamico delle imprese FinTech italiane, pensato per incentivare l'incontro e la collaborazione tra aziende del settore e il mondo imprenditoriale;
- l'*Innexa score*, lo scoring gratuito informatizzato delle aziende italiane finalizzato a fornire una valutazione aziendale immediata del livello di affidabilità;
- l'*Early warning* e lo scoring/rating digitali: la segnalazione delle difficoltà dell'impresa dal punto di vista finanziario e la relativa affidabilità creditizia;
- l'*Equity Crowdfunding hub*: tool realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Milano, che permette di consultare le principali caratteristiche delle imprese che hanno lanciato una campagna di equity crowdfunding o in altra forma utilizzando questo strumento.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene che la partecipazione alla compagine societaria di Innexa Srl sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, e possa consentire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione anche per fornire qualificata assistenza alle imprese. L'organizzazione di eventi (webinar, seminari, workshop, convegni, incontri nazionali e internazionali e incontri one-to-one con imprenditori) e di iniziative di formazione risulta inoltre particolarmente importante per accrescere la cultura finanziaria delle pmi e degli aspiranti imprenditori e facilitare lo sviluppo di nuovi progetti di sostegno alla liquidità e agli investimenti, con una positiva azione di contrasto all'usura.

Particolarmente interessanti risultano anche gli strumenti digitali per la prevenzione della crisi e la valutazione finanziaria delle imprese, finalizzati da un lato a verificare il livello di efficienza organizzativa dell'impresa, adottando gli assetti organizzativi previsti dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 14/2019) e dall'altro a valutare lo stato di salute delle imprese sulla base di indicatori specifici previsti dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), a stimare le soglie di segnalazione da parte dei creditori qualificati e a verificare l'idoneità delle imprese all'accesso alle misure premiali.

Infine, ultimo aspetto da tenere in considerazione in merito all'opportunità di entrare nella compagine societaria sulla base dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 è l'aspetto della convenienza economica ad utilizzare i servizi della società in house rispetto al costo dello stesso servizio offerto da altri soggetti presenti sul mercato.

Premesso che tale aspetto non tiene conto in modo appropriato della qualità del servizio offerto, è tuttavia importante capire qual è il costo del servizio offerto in termini di giornata/uomo/qualifica da Innexa e qual è lo stesso onere offerto dal mercato.

Al fine di soddisfare tale esigenza, espressa non solo dagli aspiranti soci ma anche da quelli attualmente presenti, Innexa ha commissionato uno studio alla Società Paragon Business Advisors s.r.l. in base al quale si evince che le tariffe della società sono assolutamente in linea con il mercato, rimanendo anzi all'interno del *range* di mercato individuato dal campione. Inoltre le schede di congruità, utilizzate dalla Società Innexa scrl in sede di affidamento degli incarichi e derivanti da questo studio, quantificano il minor onere a carico del socio richiedente il servizio nel 20% rispetto a quanto lo stesso pagherebbe ricorrendo al mercato.

E' infatti opportuno ricordare che il socio di una società *in house* può affidare un servizio alla stessa solo nel rispetto dell'art. 192 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che: *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

E' poi opportuno ricordare, sempre al fine di giustificare la convenienza economica prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 che, a fronte del pagamento annuale della quota consortile (che per il 2021 ammonta ad € 5.770,98 e per la quale sul Bilancio di previsione 2021 vi è la necessaria disponibilità) la società offre una serie di servizi gratuiti che a titolo esemplificativo vengono qui riportati:

- accesso tramite *lending page* personalizzabile sul sito camerale per i servizi online di Innexa (Innexa score, Tool per le pmi innovative, Flntech Digital Index, Equity crowdfunding Hub);
- servizio di *help desk* centralizzato per i funzionari camerali sui temi della finanza complementare, dei finanziamenti agevolati, delle gare internazionali;
- messa a disposizione di schede monografiche sui principali strumenti di finanza complementare;
- possibilità di organizzare due *webinar* o seminari di formazione interna sui temi della prevenzione della crisi aziendale, strumenti di finanziamento e altri temi di interesse per le imprese del territorio.

Il presente provvedimento è stato trasmesso preventivamente al Collegio di revisori dei conti, chiamato, ai sensi dell'art. 30 del DPR 254/2005, ad esprimersi collegialmente sugli atti deliberativi della Giunta concernenti l'assunzione di partecipazioni societarie. Il Collegio, riunitosi in data odierna, ha espresso parere favorevole, come da documento allegato in parte integrante.

#### La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- viste le normative richiamate in premessa e in particolare vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal d.lgs. 219/2016, il testo unico sulle partecipazioni pubbliche approvato con il d.lgs. 175/2016 e il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con il d.lgs 14/2019;
- vista la nota n.0031127 del 23/07/2021 con cui Innexa scrl ha comunicato ai soci le modalità operative e la documentazione inerente la sottoscrizione di una quota di capitale;
- ritenuto che le ragioni esposte in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate, soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 175/2016 di motivazione analitica, con riferimento sia al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sia alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sia infine per ciò che attiene alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa nel rispetto del quadro normativo vigente;
- ritenuto che l'investimento in Innexa scrl, come già più sopra evidenziato, rientri nella mission istituzionale dell'Ente, rappresentando una diversa, e prevista, modalità di promozione economica del territorio, per le ricadute, sul tessuto produttivo provinciale, delle attività svolte dalla società;
- ritenuto, altresì, che, le attuali disponibilità finanziarie consentano, all'Ente, l'investimento previsto, senza che ne risulti, anche nel breve/medio termine, pregiudicata la capacità di intervento dell'Ente, anche nel caso di un peggioramento dei flussi di cassa prospettici;

- visto il parere del Collegio di Revisori dei Conti, chiamati ad esprimersi ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005, formulato in data odierna e allegato in parte integrante al presente provvedimento;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare l'acquisizione di una partecipazione al capitale sociale di Innexa s.c.r.l.;
- di sottoscrivere, su complessivi € 300.000,00 di Capitale sociale, una quota del valore di € 3.000,00 oltre a € 585,13 di sovrapprezzo, pari a complessivi € 3.585,13;
- di versare, contestualmente all'ingresso nella compagine societaria e nella corrente annualità, la quota di € 5.770,98, di cui:
  - € 4.106,67 di contributo paritario fisso per tutti i soci,
  - € 1.664,31 di contributo proporzionale, stabilito in relazione al numero di società di capitali attive presenti sul territorio, che graverà sulla voce voce Interventi economici del preventivo annuale 2021;
- di inviare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 580/1993, come modificata dal d.lgs. 219/2016 e dalla legge 126/2020, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo economico, per la prevista comunicazione;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- di autorizzare il dirigente sul cui budget ricade la presente iniziativa a porre in essere tutte le procedure necessarie per consentire all'Ente camerale di aderire alla compagine societaria di Innexa scrl;
- di dare atto che il Segretario Generale coordinerà l'attivazione dei servizi alle imprese, assicurando il coinvolgimento delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali, per sviluppare la cultura finanziaria e favorire la diffusione delle procedure di prevenzione alla crisi di impresa e di contrasto all'usura;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.